

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO

Provincia di CUNEO

REGOLAMENTO

COMUNALE

DI POLIZIA RURALE

**(approvato con delibera C.C. n. 18 del 16/6/1998
modificato con delibere C.C. n. 14 del 27/6/2005 – n. 12/2009)**

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art. 1

Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per l'intero territorio comunale.

Art. 2

Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della coltura agraria e della vita sociale nelle campagne ed in armonia con il pubblico interesse.

Art. 3

Disimpegno del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali e Agenti di polizia municipale nonché dagli Ufficiali e Agenti di P.G. a norma dell'art. 57 del C.P.P.

Art. 4

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento, valide su tutto il territorio comunale, debbono essere osservate in correlazione ai disposti di leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre alle disposizioni del presente Regolamento, debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che circa le materie oggetto del Regolamento stesso, saranno impartiti, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti comunali di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 5

Ordinanze del sindaco

Nella materia oggetto del presente Regolamento spetta al Sindaco il potere di emettere ordinanze, secondo quanto previsto dall'art. 38 della Legge 8.6.1990 n. 142.

CAPO II

PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art.6

Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Sanzione amministrativa da L.15.000 a L.50.000. Oblazione in via breve di L.16.666.

Art. 7

Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

E' vietato di norma il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico. Per casi eccezionali, da valutarsi di volta in volta dall'Amministrazione o dagli Agenti di Polizia Urbana e Rurale occorre il preventivo permesso del Comune.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorrerà avere il preventivo consenso del proprietario.

Art. 8

Pascolo abusivo

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il

proprietario, fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati.

Ai sensi dell'art. 924 del CC, il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno eventualmente cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

Art. 9

Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 636 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

Art. 10

Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno aver cura di percorrere la strada più breve e di impedire sbandamenti di bestiame, dai quali possono derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L.40.00. Oblazione in via breve di L.13.333.

Art. 11

Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Sanzione amministrativa da L.10.000 a L.40.000. Oblazione in via breve di L.13.333.

Art.12

Difesa della pubblica sicurezza e dell'ordine.

E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 del C.P. crudelire sugli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizioni tali da farli soffrire.

E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 13

Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali (L.R. n. 70/96 e n. 7/81).

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

CAPO III

FURTI CAMPESTRI - PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETA' PRIVATE

Art. 14

Furti campestri

Gli agenti di P. G. quando sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, senza che siano in grado di giustificarne la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previsti dal C.P.P., quali accertamento, identificazione delle persone e provenienza degli oggetti, dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

Art. 15

Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

Art. 16

Esercizio del diritto di passaggio.

Il diritto di passaggio sui fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alla proprietà possono derivare dall'esercizio stesso, fermo restando che il proprietario del fondo è tenuto a garantire un passaggio adeguato ai mezzi agricoli, nei limiti e nel rispetto delle servitù e degli altri diritti reali gravanti sui fondi serventi

CAPO IV CASE COLONICHE

Art. 17

Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riadattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., occorre la concessione o autorizzazione rilasciata dal funzionario responsabile.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Negli insediamenti rurali sia abitativi che produttivi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al completo rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di igiene.

Art. 18

Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti, ecc.

Sanzione amministrativa da L.30.000 a L.100.000.

Oblazione in via breve di L.33.333.

Art. 19

Latrine

Le abitazioni poste in zona agricola sprovviste di allacciamento alla rete fognaria urbana dovranno provvedere allo smaltimento dei liquami derivanti dai servizi igienici interni od annessi alle abitazioni secondo le modalità previste da apposita autorizzazione allo smaltimento da richiedersi, a cura degli interessati, agli organi competenti ai sensi di legge e con riferimento alle norme igienico-sanitarie previste in materia la leggi e regolamenti.

Art. 20

Stalle

Le stalle con due o più capi bovini, equini o suini adulti devono essere dotate di idonee concimaie costituite da platea impermeabile avente pozzetto a tenuta stagna per la raccolta delle urine realizzata in conformità alle disposizioni contenute nell'autorizzazione provvisoria allo smaltimento dei liquami da richiedersi, a cura degli interessati, agli organi competenti ai sensi di legge e con riferimento alle norme igienico-sanitarie previste in materia la leggi e regolamenti.

Sanzione amministrativa da L.20.000 a L.200.000.

Art. 21

Concimaie

Le concimaie dovranno essere dotate delle caratteristiche indicate nell'articolo precedente ed avere una distanza minima dalle strade di pubblico transito, dalle abitazioni, dai corsi d'acqua secondo quanto previsto dalle leggi e dal Regolamento di Igiene vigente, fatte salve le situazioni esistenti.

Art. 22

Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non devono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catenella della lunghezza di mt. 5.

Sanzione amministrativa da L.30.000 a L.100.000 Oblazione in via breve L.33.333

CAPO V

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI -SPIGOLATURE

Art. 23

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono parimenti vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo ai corsi d'acqua, la posa dei tronchi d'albero nel letto o attraverso i fiumi o torrenti, ed infine è pure vietato di ostruire, impedire o rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinati alla sorveglianza e custodia.

Si fa assoluto divieto di ostruire con qualsiasi materiale i fossi colatori stradali.

Accertata la violazione il responsabile dovrà provvedere entro due giorni all'asportazione del materiale, in caso di trascuratezza o di inadempienza del responsabile, nel termine stabilito, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori addebitandone le spese, ferma restando la sanzione amministrativa.

Sanzione amministrativa da L.50.000 a L.200.000. Oblazione in via breve di L. 66.666.

Art. 24

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari dei terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno della proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Ai proprietari o conduttori di terreni adiacenti ai corsi d'acqua, fossi colatori stradali è fatto obbligo di provvedere al taglio delle siepi ed arbusti che vi si protendono, in modo da consentire il regolare deflusso delle acque e lo svolgimento delle normali operazioni manutentorie e di spurgo.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Sanzione amministrativa da L.30.000 a L.100.000 Oblazione in via breve di L.33.333.

Art. 25

Distanze per fossi

Per lo scavo di fossi o di canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale e comunque tale da non danneggiare proprietà di terzi.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Art. 26

Costruzioni di ponti

Per la costruzioni di ponti sui fossi laterali delle strade comunali per l'accesso ai terreni od agli edifici valgono le disposizioni seguenti:

- 1) L'interessato a costruire ponti sui fossi laterali delle strade comunali esterne per l'accesso ai terreni od agli edifici deve inoltrare preventivamente al Sindaco apposita istanza e l'autorizzazione relativa verrà concessa dal funzionario responsabile, previo parere favorevole della Commissione Edilizia.
- 2) All'istanza devono essere allegati gli elaboratori tecnici dell'opera da costruire.
- 3) La manutenzione ed il buono stato delle opere costruite e relative spese sono a carico della ditta concessionaria ed i suoi successori, in caso di inadempienza provvederà d'ufficio l'Amministrazione Comunale.
- 4) La ditta concessionaria dovrà inoltre:
 - a) procurarsi il consenso di altri eventuali interessati;

- b) eseguire a sua cura e spese, tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che si rendessero necessarie in prosieguo di tempo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente;
 - c) rispondere di qualsiasi molestia, danno o sinistro conseguenti alle opere assumendo ogni responsabilità civile e penale lasciandone sollevata in pieno l'Amministrazione Comunale;
 - d) demolire le opere ripristinando la proprietà stradale o cederle senza compenso all'Amministrazione ove questa a suo giudizio insindacabile revochi la concessione nonché nei casi di scadenza della concessione o rinuncia alla stessa e comunque ogni qualvolta il provvedimento sia imposto dalle esigenze della viabilità.
- 5) Prima di iniziare i lavori ed appena ultimati la ditta concessionaria dovrà darne avviso all'Ufficio Tecnico Comunale affinché sia possibile esercitare la dovuta sorveglianza ed effettuare a suo tempo il collaudo relativo senza il quale la concessione non sarà valida.
- 6) Ogni ponte dovrà essere costruito con tubi aventi il diametro non inferiore a cm. 50 e dovrà avere una larghezza non inferiore a m. 3 e dovrà inoltre essere dotato di testate cementate.

I ponti già esistenti e non conformi alle sopraddette disposizioni saranno sottoposti a verifica dell'Ufficio Tecnico che vaglierà per ogni caso i provvedimenti necessari.

ART. 27 Distanze degli Alberi Dalle Strade e dai Terreni Confinanti

1. Piantumazioni di alberi ad alto fusto

Per le piantumazioni di pioppi a filare o a bosco siti vicino a coltivi (prati, campi, vigneti, frutteti e coltivazioni arboree) e strade comunali e vicinali dovrà osservarsi una distanza di metri 15 dai confini di proprietà; nel caso di piantumazioni confinanti con strade comunali e vicinali, la larghezza delle strade stesse viene computata come distanza utile dal confine.

Per gli altri alberi di alto fusto, come definiti dall'art. 892 del Codice Civile, la distanza dai coltivi dovrà essere di metri 7, mentre dovrà essere di metri 6 dalle strade vicinali e comunali.

Per le piante ad alto fusto considerate invadenti (esempio: robinia o gaggia) la distanza prevista è di metri 7 dai terreni coltivati o dalle strade comunali o vicinali; va comunque effettuata periodicamente (almeno annualmente) la pulizia della fascia di rispetto sopra indicata.

Per i piantamenti di pioppi e di alberi di alto fusto a filare unico o a bosco lungo argini di torrenti, rii, canali e fossati dovrà essere osservata una distanza di metri 4.

Tutte le piantumazioni lungo le strade interpoderali devono essere effettuate, comunque, in modo tale da garantire costante nel tempo la percorribilità delle stesse da parte di chiunque ne abbia diritto.

2- Piantamento di alberi a basso fusto.

Per il piantamento di alberi di basso fusto così come definiti dall'art. 892 del CC dovrà essere osservata una distanza di m 2 dai confini di proprietà, dalle strade vicinali ed interpoderali, dagli argini dei torrenti, rii, canali e fossati, ecc.

3- Piantamento di alberi in zone residenziali.

Per il piantamento di alberi in zone residenziali dovranno essere osservati le seguenti distanze dai confini di proprietà

- m 1,5 (uno e mezzo) per gli alberi che non superano l'altezza di m. 3;

- m. 3 (tre) per la messa a dimora di 1 albero di alto fusto e m 6 per la messa a dimora di ulteriori alberi di alto fusto.

Per i piantamenti di pioppi la distanza da fabbricati civili, rurali, artigianali e commerciali e annessi dovrà essere di m. 50 (cinquanta).

Per gli altri alberi di alto fusto tale distanza è ridotta a m. 25 (venticinque).

E' vietato il piantamento di pioppi in aree residenziali previste in PRG e definite come centro abitato.

Le norme susesposte hanno valore su tutto il territorio comunale, salvo diverso accordo tra le parti.

Le norme regolamentari di cui sopra non hanno effetto retroattivo e quindi i piantamenti già esistenti alla data odierna restano disciplinati dalle norme vigenti al momento in cui avvennero o, in mancanza, a norma degli art. 892 e 893 CC.

All'atto dell'eventuale sostituzione, totale o parziale, delle piante facenti parte di detti piantamenti, per qualsiasi motivo essa avvenga, dovranno però essere osservate le distanze stabilite con la presente delibera.

E' ammessa una deroga alle disposizioni del comma precedente dietro autorizzazione del Tecnico comunale per piantagioni in prossimità di argini, ripe, canali e scarpate quando tali piantagioni risultino utili per prevenire smottamenti e franamenti dei terreni.

Il presente articolo recepisce la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 12/12/1995.

L'inosservanza di quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo comporta l'abbattimento delle piante ferma restando la sanzione amministrativa.

Art. 28

Pulizia delle strade - Recisione di rami e siepi

I proprietari o conduttori di fondi fronteggianti le strade comunali o di pubblico transito sono obbligati a mantenere pulita la sede stradale pubblica da foglie, rami o frutti eventualmente caduti sulla stessa, a tenere regulate le siepi ed a provvedere al taglio dei rami delle piante radicate sui fondi medesimi in modo tale che gli stessi non oltrepassino, sino ad un'altezza di m. 4,50, il piano verticale immaginario con origine dal bordo esterno del fosso colatore o in mancanza di questo da un punto posto ad una distanza non inferiore a m. 1,5 dal limite della carreggiata stradale.

In particolare presso le curve stradali le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da non meno di 20 metri dall'inizio della curva.

Dette operazioni di recisione dovranno essere compiute con frequenza minima di 2 volte l'anno e cioè per il periodo primaverile entro e non oltre il 30 giugno e per il periodo autunnale entro e non oltre il 30 novembre.

Qualora vi siano alberi che minacciano di cadere per la inclinazione della strada o per altri motivi, sarà obbligo del proprietario o del conduttore di abbatterli immediatamente.

L'inosservanza delle dette disposizioni comporterà oltre alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento l'obbligo di provvedere agli adempimenti previsti entro il massimo di giorni 10 oltre il quale, l'esecuzione verrà fatta d'Ufficio da parte del Comune con addebito delle relative spese ai contravventori, ai quali verrà nuovamente applicata la sanzione amministrativa elevata al massimo.

Sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 800.000. Oblazione in via breve L. 200.000.

Art. 29

Pulizia dei gerbidi a confine

Al fine di evitare il diffondersi di animali infestanti (metcalfa), i terreni incolti o a gerbido confinanti con frutteti, vigneti o con terreni comunque coltivati devono essere convenientemente e regolarmente ripuliti per una fascia di mt. 7 dal coltivo stesso su richiesta del proprietario del fondo coltivato. Nel caso il proprietario del fondo a gerbido non provvedesse alla pulizia dello stesso, il confinante può segnalare il mancato adempimento all'Ufficio di Polizia Municipale che provvede a preventivo accertamento e ad avvisare il sindaco il quale può emanare eventuale ordinanza in merito

Art. 30

Uso e cura delle strade nelle lavorazioni e arature dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie, i trattori o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe e ai fossi.

Nelle operazioni di aratura o di altra lavorazione dei terreni è assolutamente vietato fare manovre sulle strade onde evitarne il danneggiamento e i deposito di terra.

E' fatto obbligo al ripristino per eventuali danni ferma restando la sanzione amministrativa.

Nel transitare sulle strade comunali, in special modo su quelle dotate di pavimentazione in asfalto, con mezzi ed attrezzature agricole, i proprietari o conduttori dei fondi dovranno avere la massima cura onde evitare di sporcare il sedime stradale con materiale vario (terra, letame, paglia, ecc.)

Qualora ciò non possa essere evitato il responsabile dovrà provvedere alla pulizia del sedime stradale al

termine dei lavori, nel caso in cui per cause diverse (eventi atmosferici: nebbia, pioggia, neve, ecc.) la strada rimanesse sdruciolevole la pulizia dovrà essere immediata.

E' inoltre vietato il transito sulle strade asfaltate a mezzi cingolati, se non protetti con appositi pattini o mezzi atti ad evitare lo sgretolamento dell'asfalto

E' vietato far opere, depositi o ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali per cui venga pregiudicato il libero transito e di alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

E' pure vietato di condurre a strascico sulle strade, legnami di qualunque sorta e dimensione, che pregiudichino la conservazione delle strade in buono stato, e di danneggiare le strade, il suolo ed i manufatti con carri, slitte, con gli strumenti agrari od in qualsiasi altro modo.

I carri devono essere muniti di freno adatto e nessun veicolo potrà essere condotto a strascico sulle superfici stradali.

I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente, od in contatto alle strade sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle medesime, ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un controfosso.

Sanzioni amministrative da L. 50.000 a L. 200.000. Oblazione in via breve L. 50.000.

ART. 30 BIS ARATURE O FRESATURE

Coloro che, in qualsiasi periodo dell'anno, dovessero per motivi colturali procedere ad arature o fresature, devono predisporre opere di contenimento in modo tale che il terreno smosso non rechi danni ai terreni sottostanti, alle strade ed ai fossi.

Qualora tali danni si verificassero, il responsabile oltre al ripristino ed al pagamento dei danni stessi, sarà soggetto ad una sanzione pari ad euro 50 ogni mq. 500 di terreno smosso.

Art. 31 Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti.

Sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 50.000. Oblazione in via breve da L.16.666.

Art. 32 Frutti di piante sul confine

I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno sul cui ramo sporge o a chi raccoglie.

CAPO VI DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 33 Difesa contro le malattie delle piante -Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve eseguito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per la lotta contro tali parassiti in conformità del D.M. 31/1/1996, contenente norme per la difesa delle piante e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;
- b) salve le disposizioni dettate dal predetto D.M. e quelle contenute, nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n.1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n.2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati

all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 34

Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Sanzione amministrativa L.10.000 a L.45.000. Oblazione in via breve L.15.000.

Art. 35

Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile scritta "terreno avvelenato" o simile.

Sanzione amministrativa da L.10.000 a L. 45.000. Oblazione in via breve di L.15.000.

CAPO VII

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 36

Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art.1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n.320 e nella circolare n.55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

Art. 37

Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 80.000. Oblazione in via breve L.26.666.

Art. 38

Seppellimento di animali morti per malattie infettive

E' vietato l'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo. Nel caso di morte di un animale, lo smaltimento della carcassa deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n.320 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000. Oblazione in via breve L. 20.000.

Art. 39

Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

Sanzione amministrativa da £. 20.000 a L. 60.000. Oblazione in via breve di L. 20.000.

CAPO VIII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 40

Colture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste dal presente regolamento, fatte salve le situazioni esistenti.

Art. 41

Accensione di fuochi

Per l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di sterpaglie si osservano le disposizioni contenute, oltre che nel'art. 674 del C.P., nelle Leggi Regionali n. 32/82 e n. 16/94, che disciplinano la materia, con relative sanzioni.

Non si può dare fuoco nei campi alle stoppie a distanza minore di 100 metri dalle case e dagli edifici civili in genere. E' inoltre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati e a una distanza inferiore a metri 50 da essi. Sono consentite deroghe ai sensi dell'art. 7 della L.R. 9/6/1994, n. 16.

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

In caso di vento, anche di media intensità, è assolutamente vietato accendere fuochi di ogni genere.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia del tutto spento.

Art. 42

Spegnimento degli incendi

In caso di incendio, gli agenti di polizia rurale e della forza pubblica possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti. Nel caso trovano applicazione l'art. 652 del C.P., la legge 1/3/1975 n. 47 per la difesa dei boschi dagli incendi, la legge 4/8/1984 n. 424 e la legge regionale 9/6/1994 n. 16.

Art. 43

Materiali infiammabili o esplosivi

Eventuali depositi di materiali infiammabili o esplosivi da usare per lavori agricoli o attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi dovranno sottostare alle particolari disposizioni vigenti in materia e contenute nel T.U. delle Leggi di P.S. 18/6/1931 n. 773, nel Regolamento approvato con R.D. 6/5/1940 n. 635 e relative successive modificazioni, nonché quelle di cui ai decreti del M.I. 31/7/1934 e 12/5/1937 contenenti norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali.

CAPO IX SANZIONI

Art. 44

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 150.000.

Le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma corrispondente all'oblazione contestuale stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazione per le quali l'Amministrazione Comunale ha ammesso l'oblazione immediata e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n.589.

Art. 45

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art.153 del T.U. 5 febbraio 1915 n.138, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

Art. 46

Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della legge comunale e provinciale, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione a norma di legge.

Art. 47

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981, n.689 e del D.P.R. 22/7/1982, n.571.

Le cose sequestrate saranno conservate presso depositi comunali o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 48

Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
 - c) per morosità di pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
- La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 49

Risarcimento danni

Nel caso che la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente art. 36 alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa e lo stato di fatto che la costituisce.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 50

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Art. 51

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 52

Usi e consuetudini

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.